

MODALITÀ' PER LA COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON:

- fideiussione bancaria

- polizza fideiussoria

1. CAUZIONE COSTITUITA DA FIDEIUSSIONE BANCARIA

Le fideiussioni bancarie, di valore almeno pari all'importo della cauzione, vanno consegnate al Servizio Impianti a fune e piste da sci, il quale verifica la loro regolarità e cioè l'accertamento dei seguenti requisiti:

1) requisiti fiscali

A norma dell'art. 3 della tariffa - parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, la fideiussione bancaria è assoggettata a bollo fin dall'origine – apponendo una marca da bollo (attualmente di € 16,00) ogni 4 facciate.

La fideiussione bancaria è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. N. 131/1986.

2) requisiti soggettivi

Deve trattarsi di fideiussione bancaria rilasciata dalle aziende di credito autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), cioè da imprese autorizzate all'esercizio di attività bancarie.

L'atto di garanzia secondo i principi generali deve essere sottoscritto da un soggetto titolare del potere di impegnare la banca (es. rappresentante legale dell'ente - presidente - direttore - procuratore speciale).

L'autentica della firma e la verifica dei poteri avvengono mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la banca (secondo le modalità del facsimile di cui all'allegato A). La sottoscrizione non necessita di autentica della firma e pertanto non è soggetta ad imposta di bollo.

Nel caso in cui sia stata prodotta una garanzia non conforme ai presenti criteri, il Servizio Impianti a fune e piste da sci richiede la regolarizzazione della medesima, che può avvenire mediante presentazione di apposita appendice opportunamente sottoscritta con firma autenticata e verifica dei poteri di firma secondo le modalità sopra segnalate. Anche l'assoggettamento ad imposta di bollo avviene secondo le modalità previste per il documento principale.

a) Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del fideiussore nei seguenti casi:

- l'importo della fideiussione non è superiore a € 5.000;
- la fideiussione è emessa per conto e/o nell'interesse di amministrazioni pubbliche.

b) Per le garanzie fideiussorie di valore compreso tra i 5.000 ed i 50.000 euro valgono le seguenti regole:

- il fideiussore presenta dichiarazione sostitutiva di certificazione in carta libera con firma non autenticata ai sensi della legge n. 445/2000. L'autentica della firma e la verifica dei poteri avvengono mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la banca (secondo le modalità del facsimile di cui all'allegato A). La sottoscrizione non necessita di autentica della firma e pertanto non è soggetta ad imposta di bollo.
- o in alternativa la sottoscrizione della fideiussione viene autenticata da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare la banca;

- c) Per le garanzie fideiussorie di valore superiore a 50.000 euro, la sottoscrizione della fideiussione deve essere autenticata esclusivamente da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare la banca. (Si fa presente che l'autentica notarile della sottoscrizione, qualora effettuata con atto separato, è soggetta ad imposta di registro fissa in quanto costituisce scrittura privata autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale).

Nel caso in cui sia stata prodotta una garanzia non conforme ai presenti criteri, il Servizio Impianti a fune e piste da sci richiede la regolarizzazione della medesima, che può avvenire mediante presentazione di apposita appendice.

3) requisiti oggettivi

La fideiussione deve contenere, in particolare:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del "debitore" garantito, di cui all'art. 1944, 2° comma del Codice Civile;
- l'impegno incondizionato del fideiussore (senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite) a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'ente garantito (la Provincia), senza possibilità di opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento dell'importo garantito anche nel caso in cui il debitore principale sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. Il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale. Al garante compete comunque l'azione di ripetizione per le somme pagate.
- il totale adempimento, senza condizioni, (anche per quanto riguarda la durata) delle obbligazioni del debitore garantito. La fideiussione cessa pertanto di avere efficacia solo dopo l'accertamento da parte del Servizio competente dell'esatto adempimento delle obbligazioni garantite e dell'insussistenza di eventuali pendenze a carico del debitore, effettuato il quale viene rilasciata dichiarazione di svincolo.

Non sono ammesse clausole che limitino la durata della garanzia o che ne prevedano il rinnovo tacito. La garanzia deve essere valida per tutto il periodo necessario al totale adempimento dell'obbligazione garantita, pertanto la durata delle cauzioni **deve essere garantita fino a svincolo della garanzia da parte della Provincia.**

Il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima.

2. CAUZIONE COSTITUITA DA POLIZZA FIDEIUSSORIA.

La polizza fideiussoria, di valore almeno pari all'importo della cauzione, va consegnata al Servizio Impianti a fune e piste da sci.

1) requisiti fiscali

Può essere soggetta od esente da imposta di bollo se:

- a) la polizza è esente dall'imposta di bollo se è stipulata per scrittura privata non autenticata;
- b) la polizza è soggetta all'imposta di bollo se è stipulata per atto pubblico.

Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 1216/61 e dell'art. 7 Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986, la polizza fideiussoria è esente da imposta di registro.

2) requisiti soggettivi

La polizza deve essere rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) – Albo Imprese - del ramo cauzioni (cod. 15) consultabile al link: <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>. Non possono essere accettate garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazione non incluse o cancellate dal relativo elenco autorizzato.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto titolare del potere di impegnare la Compagnia (l'Agente deve essere rappresentante procuratore della Compagnia)

- a) Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del fideiussore nei seguenti casi:
- l'importo della fideiussione non è superiore a € 5.000;
 - la fideiussione è emessa per conto e/o nell'interesse di amministrazioni pubbliche.
- b) Per le garanzie fideiussorie di valore compreso tra i 5.000 ed i 50.000 euro valgono le seguenti regole:
- il fideiussore presenta dichiarazione sostitutiva di certificazione in carta libera con firma non autenticata ai sensi della legge n. 445/2000. L'autentica della firma e la verifica dei poteri avvengono mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la banca (secondo le modalità del facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificazione). La sottoscrizione non necessita di autentica della firma e pertanto non è soggetta ad imposta di bollo.
 - o, in alternativa, la sottoscrizione della fideiussione viene autenticata da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare la banca;
- c) Per le garanzie fideiussorie di valore superiore a 50.000 euro, la sottoscrizione della fideiussione deve essere autenticata esclusivamente da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare la compagnia di assicurazioni. (Si fa presente che l'autentica notarile della sottoscrizione, qualora effettuata con atto separato, è soggetta ad imposta di registro fissa in quanto costituisce scrittura privata autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale).

Nel caso in cui sia stata prodotta una garanzia non conforme ai presenti criteri, il Servizio Impianti a fune e piste da sci richiede la regolarizzazione della medesima, che può avvenire mediante presentazione di apposita appendice.

3) requisiti oggettivi:

Nel fac-simile predisposto sono già state inserite tutte le indicazioni richieste dalla Giunta provinciale per le fideiussioni prestate alla Provincia Autonoma di Trento e comunque di seguito specificate.

La polizza fideiussoria deve contenere, in particolare:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del "debitore" garantito, di cui all'art. 1944, 2° comma del Codice Civile;
- l'impegno incondizionato del fideiussore (senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite) a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'ente garantito (la Provincia), senza possibilità di opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento dell'importo garantito anche nel caso in cui il debitore principale sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. Il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale. Al garante compete comunque l'azione di ripetizione per le somme pagate.

- il totale adempimento, senza condizioni, (anche per quanto riguarda la durata) delle obbligazioni del debitore garantito. La fideiussione cessa pertanto di avere efficacia solo dopo l'accertamento da parte del Servizio competente dell'esatto adempimento delle obbligazioni garantite e dell'insussistenza di eventuali pendenze a carico del debitore, effettuato il quale viene rilasciata dichiarazione di svincolo.

Non sono ammesse clausole che limitino la durata della garanzia o che ne prevedano il rinnovo tacito. La garanzia deve essere valida per tutto il periodo necessario al totale adempimento dell'obbligazione garantita, pertanto la durata delle cauzioni **deve essere garantita fino a svincolo della garanzia da parte della Provincia.**

Il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima.

ALLEGATI

- allegato A facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificazione

Allegato A

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
 (articolo art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto, _____ nato a _____ il
 _____, residente a _____ ed
 abitante a (se diverso dalla residenza) _____,
 consapevole delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del codice penale e delle
 leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di rivestire la qualità di (rappresentante legale o negoziale) _____

della (banca o compagnia di assicurazioni) _____

filiale/agenzia di _____

con sede legale in _____

e di possedere i poteri di firma di impegnare l'impresa, per l'atto di garanzia n. _____

di data _____ ed i relativi atti aggiuntivi, in virtù dell'atto di procura n.

_____ di data _____.

luogo e data

il dichiarante

_____ li _____

la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato senza alcuna formalità (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa").